

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE

tra

Shell Italia S.p.A., con sede legale in Milano, codice fiscale e partita I.V.A. 01841620154, codice PSV n. [•] e Codice Accisa MIO00772B, in persona del [•] in qualità di procuratore, (di seguito, il "**Venditore**"),

da una parte,

e

[•], con sede legale in [•], codice fiscale e partita IVA n. [•], codice PSV n. [•] e Codice Accisa n. [•], in persona del [•] in qualità di legale rappresentante (di seguito, il "**Compratore**"),

dall'altra parte,

(Venditore e Compratore sono di seguito singolarmente definiti "**Parte**" e congiuntamente definiti "**Parti**").

Premesso che:

- a) L'articolo 11, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, successivamente convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, prevede che *"le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato (...) di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati."*
- b) Con proprio decreto del 19 marzo 2008 (di seguito, il "**Decreto**"), il Ministro dello sviluppo economico ha stabilito le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato.
- c) In attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 del Decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito, "**AEEG**") ha emanato la deliberazione 16 marzo 2011, ARG/gas 20/11 *"Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, e dei decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010"* (di seguito, la "**Delibera**").

- d) Il Venditore, essendo titolare di autorizzazioni all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ha offerto sulla P-GAS, secondo le modalità previste dalla Delibera, il Lotto, come di seguito definito, di gas naturale.
- e) Il Compratore è risultato essere assegnatario del Lotto, come di seguito definito, e si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare e a ritirare dal Venditore, il quantitativo di gas naturale ad esso associato, secondo le modalità ed i termini specificati nel regolamento della P-GAS e nel presente contratto di somministrazione di gas (di seguito, il "**Contratto**").

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

I seguenti termini, quando usati nel Contratto e scritti con la lettera maiuscola sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:

"Codice di Rete": si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti conformemente a quanto previsto all'art. 19 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137, ai sensi della verifica di conformità prevista dall'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ed approvato dall'AEEG in data 1° luglio 2003 con deliberazione n. 75/03 e successive modificazioni.

"Contratto PSV": si intende il modulo di adesione e le relative condizioni per l'utilizzo del Punto di Scambio Virtuale, pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet, da sottoscrivere con Snam Rete Gas per l'uso del sistema per scambi e cessioni di Gas al PSV (Sistema PSV).

"Data di Fine Consegne": si intende il Giorno nel quale si concludono le consegne del Gas come indicato al successivo Articolo 2.2.

"Data di Inizio Consegne": si intende il Giorno nel quale iniziano le consegne del Gas come indicato al successivo Articolo 2.2.

"Forza Maggiore": si intendono le circostanze definite all'Articolo 9.

"Gas": si intende la miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano, che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso.

"Giorno": si intende un periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno e termine alle ore 06:00 del giorno successivo e costituisce l'unità di tempo base per le Transazioni secondo quanto previsto nel Contratto PSV, dove viene definito come "Giorno Gas".

"Gigajoule" o "GJ": si intende una quantità pari a 10^9 Joule. **"Joule" o "J"**: si intende la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l'uso dei multipli ed altre unità correlate.

"GME": si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., ovvero la società per azioni cui è affidata, tra le altre, la gestione economica del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 5 di cui al D.lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato del gas naturale ai sensi dell'articolo 30 di cui alla Legge 23 luglio 2009 n. 99, nonché la gestione della P-GAS ai sensi del DM 18 marzo 2010.

"Lotto": si intende la quantità di gas naturale offerta dal Venditore sulla P-GAS, ai sensi della Delibera, e così come definita ai successivi articoli 2 e 3 del Contratto.

"Manuale PSV": si intende l'insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

"Prezzo" o "P": si intende il Prezzo contrattuale definito all'Articolo 6.

"Punto di Consegna": si intende il Punto di Scambio Virtuale.

"Punto di Scambio Virtuale" o "PSV": si intende il Punto di Scambio Virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale si possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas.

"Periodo Contrattuale": si intende il periodo che intercorre tra la Data di Inizio Consegne e la Data di Fine Consegne.

"Periodo di Nomina": si intende il periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 del 1° (primo) giorno della settimana, a partire dalla data di Inizio Consegna e termine alle ore 6.00 del 7° (settimo) giorno della settimana, a partire dalla data di Inizio Consegna o dell'ultimo dei restanti giorni fino alla Data di Fine Consegne.

"P-GAS": si intende la piattaforma di negoziazione organizzata e gestita dal GME per l'offerta di gas naturale.

"Quantità Contrattuale Giornaliera" o "DCQ": si intende la quantità di Gas come definita all'Articolo 3.2.

"Quantità Contrattuale" o "AQ": si intende la quantità di Gas come definita all'Articolo 3.1.

"Rete Nazionale dei Gasdotti" o "RN": si intende la rete nazionale dei gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2001.

"Sistema PSV": si intende la piattaforma informatica predisposta da Snam Rete Gas per scambi e cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale, la cui disciplina è stata approvata dall'AEEG con delibera 26 febbraio 2004, n. 22/04.

"Snam Rete Gas": si intende la società Snam Rete Gas S.p.A.

"Transazione": si intende la transazione eseguita per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas al PSV tra due soggetti per uno o più Giorni consecutivi.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO E PERIODO CONTRATTUALE

2.1 Oggetto

Oggetto del Contratto è la somministrazione e la consegna di quantità di Gas da parte del Venditore e il conseguente acquisto e ritiro da parte del Compratore, al Punto di Consegna, secondo i termini e le condizioni stabilite nel Contratto.

2.2 Inizio e fine consegne

La Data di Inizio Consegne è fissata alle ore 06:00 del 1° ottobre 2011. La Data di Fine Consegne è fissata alle ore 06:00 del 1° ottobre 2012.

ARTICOLO 3

QUANTITÀ E OBBLIGHI DI CONSEGNA E DI PRELIEVO

3.1 Quantità Contrattuale o AQ

Fatto salvo il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la quantità di Gas che, a partire dalla Data di Inizio Consegne, il Venditore si impegna a mettere a disposizione e a vendere al Compratore e il Compratore si impegna a ritirare, durante il Periodo Contrattuale secondo i termini e le condizioni del Contratto sarà pari a:

AQ = 589.626 GJ.

3.2 Quantità Contrattuale Giornaliera o DCQ

Fatto salvo il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la quantità giornaliera di Gas che, a partire dalla Data di Inizio Consegne, il Venditore si impegna a mettere a disposizione e a vendere al Compratore e il Compratore si impegna a ritirare sarà pari a:

$$DCQ = 1.611 \text{ GJ/g.}$$

3.3 Consegne diverse dalla DCQ

Fatto salvo il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, in ciascun Giorno il Venditore dovrà rendere disponibile e il Compratore dovrà ritirare al Punto di Consegna una quantità pari alla DCQ.

Qualora, per cause diverse dalla Forza Maggiore, durante uno o più giorni nel Periodo Contrattuale il Venditore emetta delle Transazioni per quantità di Gas minori della DCQ:

- (i) il Compratore avrà l'obbligo di ritirare tali quantità; e
- (ii) le Parti si impegnano ad effettuare, appena possibile, compatibilmente con le tempistiche stabilite dal Sistema PSV, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni successivi la data di consegna originariamente prevista, delle Transazioni per cedere al PSV, dal Venditore al Compratore, le quantità non rese disponibili e non consegnate dal Venditore, previa comunicazione del Venditore al Compratore almeno 2 (due) giorni prima della data di consegna proposta.

In tal caso, il Venditore riconoscerà al Compratore a titolo di penale un importo pari al 10% (dieci percento) del Prezzo relativo alle quantità non rese disponibili e non consegnate alla data originariamente prevista, fermo restando l'obbligo del Compratore di pagamento del Prezzo per le quantità di Gas consegnate tempestivamente o entro il suddetto termine di 15 (quindici) giorni.

Qualora, a fronte di Transazioni validamente emesse dal Venditore e per cause diverse dalla Forza Maggiore, durante uno o più giorni nel Periodo Contrattuale il Compratore emetta delle Transazioni per quantità di Gas minori di quelle emesse dal Venditore:

- (i) la quantità ritirata per quel Giorno (o per quei Giorni) sarà considerata pari a 0 (zero); e
- (ii) le Parti si impegnano ad effettuare, appena possibile, compatibilmente con le tempistiche stabilite dal Sistema PSV, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni successivi la data di consegna originariamente prevista, delle Transazioni per cedere al PSV dal Venditore al Compratore le quantità rese disponibili e non ritirate dal Compratore, previa

comunicazione del Compratore al Venditore almeno 2 (due) giorni prima della data di ritiro proposta. In tal caso il Compratore riconoscerà al Venditore a titolo di penale un importo pari al 10% (dieci per cento) del Prezzo relativo alle quantità rese disponibili e non ritirate alla data originariamente prevista;

- (iii) qualora il Compratore non effettui le Transazioni di cui al precedente punto (ii) nei termini ivi previsti, sarà tenuto al pagamento del Prezzo relativo alle quantità rese disponibili e non ritirate.

Qualora per errore di una delle Parti, la quantità di Gas oggetto della Transazione risulti, una volta confermata, diversa dalla DCQ, ciascuna delle Parti, si impegna a:

- (i) comunicare prontamente all'altra Parte il fatto appena ne venga a conoscenza;
- (ii) cooperare in buona fede al fine di mitigare eventuali danni dell'altra Parte e ridurre l'ammontare di eventuali penali;
- (iii) intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV definiti nel Manuale PSV, tutte le necessarie azioni per correggere tale errore nelle modalità di cui al presente Articolo, ove necessario.

ARTICOLO 4

QUALITA' E CONSEGNA

4.1 Specifiche di qualità

Il Gas trasferito al Punto di Consegna sarà compatibile con i parametri di qualità definiti nel Codice di Rete.

4.2 Consegna del Gas

Il Gas oggetto del Contratto sarà consegnato dal Venditore e ritirato dal Compratore al Punto di Consegna.

Il passaggio di proprietà avverrà dal Venditore al Compratore al Punto di Consegna e il Compratore si assume i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.

ARTICOLO 5

NOMINE E TRANSAZIONI

Le modalità operative per l'emissione delle offerte di vendita da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte del Compratore (Transazioni) al PSV saranno quelle previste dalle procedure operative in vigore contenute nel Manuale PSV.

Fatto salvo quanto previsto in caso di Forza Maggiore di cui all'Articolo 9 e di risoluzione del Contratto, varrà quanto segue:

- (i) il Venditore sarà tenuto, entro le ore 12.00 del 2° (secondo) giorno lavorativo precedente l'inizio del Periodo di Nomina, ad emettere le Transazioni corrispondenti alle DCQ per il Periodo di Nomina;
- (ii) fermo restando quanto previsto all'Articolo 3.3, il Compratore si impegna ad accettare, entro le ore 10.00 del primo giorno lavorativo precedente l'inizio del Periodo di Nomina, le Transazioni emesse dal Venditore entro i termini previsti al precedente punto (i). Resta inteso che il Compratore si adopererà in buona fede e per accettare le Transazioni emesse al di fuori dei termini precedentemente stabiliti che possano essere accettate secondo le regole di funzionamento del PSV.

ARTICOLO 6

PREZZO

Dove:

Importo mensile variabile = $P_o + 11,405 \times (I_t - 1,58)$ riferito al mese di Ottobre 2009

P_o = come definito sulla P-GAS

Il valore dell'indice Energetico I_t verrà aggiornato mensilmente con la seguente formula:

Dove

$$I_t = a \times \frac{GASOLIO_m}{GASOLIO_0} + b \times \frac{BTZ_m}{BTZ_0} + c \times \frac{BRENT_m}{BRENT_0}$$

a è il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41;

$GASOLIO_m$ è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oligram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

$GASOLIO_0$ è pari a 21,914 c€/Kg;

b è il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;

BTZ_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili della quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's

Oligram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/Kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

BTZo è pari a 14,107 c€/Kg;

c è il peso attribuito all'indice del prezzo del greggio, pari a 0.13;

BRENTm è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate da "Platt's Oligram Price Report", "Price – Average Supplement", sotto il titolo "Spot Crude Assessments", "International", "Brent (Dated)" espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in c€/Kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

BRENTo è pari a 18,250 c€/Kg.

Qualora uno o più dei sopra citati parametri di riferimento necessari per la determinazione del prezzo dovessero essere pubblicati con discontinuità o cessassero di essere pubblicati, le Parti si incontreranno al fine di concordare in buona fede dei nuovi parametri di riferimento il cui effetto sia il più prossimo possibile a quello in via di sostituzione.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri sostenuti da Shell per i servizi di stoccaggio, modulazione e bilanciamento, trasporto.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

7.1 Termini di fatturazione

Successivamente alla stipula del Contratto, il Venditore emetterà fatture mensili, ognuna per un ammontare calcolato sulla base del gas effettivamente consegnato. Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro 20 (venti) giorni dalla data dell'invio della fattura. Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo. Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura presso:

- [•]

7.2 Conguagli e penali

Nel caso in cui si rendesse necessaria l'emissione di documenti contabili a conguaglio o nel caso di applicazioni delle penali di cui all'Articolo 3.3, gli stessi saranno emessi dalla Parte interessata entro il termine di 10 (dieci) giorni successivi al mese di somministrazione di riferimento; la Parte obbligata effettuerà il relativo pagamento entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento (anche via fax) del documento contabile.

7.3 Ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio di interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo, n. 231/2002 (ossia al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale maggiorato di sette punti percentuali).

In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

7.4 Contestazioni sugli importi fatturati dal Venditore

Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata dal Venditore, il Compratore si impegna, salvo in caso di errore manifesto di calcolo, a pagare per intero, entro i termini stabiliti l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto del Compratore di contestare in parte o integralmente tale fattura, fermo restando che tali contestazioni dovranno essere fatte pervenire al Venditore, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura.

Le Parti avranno a disposizione un periodo di 30 (trenta) giorni, a valere dalla data di comunicazione della contestazione del Compratore, per giungere ad un'amichevole risoluzione della contestazione, trascorsi i quali il Compratore potrà ricorrere al giudizio arbitrale secondo quanto specificato dall'Articolo 10.

7.5 Garanzia

All'atto della sottoscrizione del presente Contratto, il Compratore si impegna a rilasciare a favore del Venditore una garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta rilasciata da un primario istituto di credito, redatta in maniera conforme al testo allegato al presente Contratto come Allegato A, fino alla concorrenza di un importo pari al Prezzo moltiplicato per la Quantità Contrattuale oltre a tutti gli altri diritti e tributi di cui al successivo articolo 8.

All'atto della sottoscrizione del presente Contratto, in alternativa alle modalità previste al precedente capoverso, il Compratore potrà procedere con il pagamento anticipato dell'intero importo del Lotto pari al Prezzo moltiplicato per la Quantità Contrattuale oltre a tutti gli altri diritti e tributi di cui al successivo articolo 8.

ARTICOLO 8

DIRITTI E TRIBUTI

Oltre agli importi previsti dal presente Contratto, saranno posti a carico del Compratore qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale che il Venditore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare in connessione con l'esecuzione del presente Contratto, escluse le imposte sul reddito.

Il Compratore riconosce al Venditore il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.

Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore del sorgere e del pagamento di ciascuna imposta, tributo o onere fiscale di cui sopra, sorto in connessione con l'esecuzione del presente Contratto.

Saranno, inoltre, oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità e interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria al Venditore a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Compratore che siano causa dell'applicazione da parte dell'Amministrazione di tali sanzioni, indennità o interessi. Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore dell'applicazione di tali sanzioni, indennità o interessi.

Il Gas oggetto del Contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise, non realizzandosi il momento generatore dell'obbligazione tributaria rappresentata dalla fornitura al consumatore finale.

Nel caso in cui il Compratore abbia codice d'accisa in quanto venditore al consumatore finale o esso stesso consumatore finale, gli adempimenti fiscali in materia di accise sul gas e di imposte ad esse collegate (addizionali ed imposte sostitutive regionali) vengono adempiuti dal Compratore, che si qualifica soggetto obbligato d'imposta, titolare di codice d'accisa [•].

Il prezzo indicato nel Contratto non è comprensivo di IVA. Il Compratore dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta previsti al numero 103 della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, pertanto, sarà applicata la relativa aliquota.

Il Compratore si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni, dei dati forniti, e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti, manleva e terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dal Compratore stesso consegnate al Venditore.

ARTICOLO 9

FORZA MAGGIORE

Per "**Forza Maggiore**" si intende qualunque evento o circostanza inevitabile, seppure prevedibile, e non imputabile alla Parte colpita, che renda impossibile alla Parte colpita adempiere alle proprie obbligazioni e che non avrebbe potuto essere evitato con la ordinaria diligenza.

A titolo esemplificativo, sono considerate circostanze di Forza Maggiore i seguenti eventi:

- (i) scioperi nazionali di categoria;
- (ii) impedimenti o sospensioni tecniche, ritardi o anomalie del Sistema PSV;
- (iii) interruzioni, impedimenti, anomalie delle comunicazioni con Snam Rete Gas o dei suoi sistemi informatici;
- (iv) il mancato riscontro di Snam Rete Gas alle comunicazioni delle Parti;
- (v) provvedimenti normativi o di pubbliche autorità;
- (vi) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- (vii) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- (viii) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- (ix) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto di Gas sulla Rete Nazionale dei Gasdotti, o su gasdotti di importazione di gas naturale in Italia.

L'impossibilità del Compratore di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

Nel caso in cui una delle Parti non sia in grado di adempiere ad uno o più degli obblighi assunti con la stipula del Contratto per una causa di Forza Maggiore, la Parte colpita dalla Forza Maggiore non sarà responsabile per il mancato adempimento dei predetti obblighi e, in particolare, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del Gas, così come quelli ad essi connessi, saranno sospesi in tutto o in parte per il perdurare dell'evento di Forza Maggiore.

E' obbligo della Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore darne comunicazione all'altra Parte tempestivamente indicando le quantità di Gas la cui consegna ovvero ritiro è reso impossibile dalla Forza Maggiore e compiere ogni possibile tentativo per ridurre le perdite proprie e dell'altra Parte.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, il Compratore avrà l'obbligo di accettare una riduzione delle consegne, anche fino a 0 (zero) ove necessario, e il Venditore non avrà obbligo di pagare alcuna penale o indennizzo al Compratore. Allo stesso modo, il Venditore avrà l'obbligo di accettare una riduzione dei ritiri, anche fino a 0 (zero) ove necessario, e il Compratore non avrà obbligo di pagare alcuna penale o indennizzo al Venditore. In tali casi, qualora la Forza Maggiore si sia verificata prima dell'Orario Limite, come definito nel Manuale PSV, il Compratore dovrà emettere una Transazione per cedere al Venditore al PSV le quantità di Gas che, a causa della Forza Maggiore, il

Venditore non è in grado di consegnare o il Compratore non è in grado di ritirare, a seconda dei casi.

Resta inteso che le mere sospensioni o le riduzioni delle consegne di Gas per Forza Maggiore non attribuiranno ad alcuna delle Parti il diritto di risolvere il Contratto, ovvero di richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

ARTICOLO 10

LEGGE ED ARBITRATO

Il Contratto sarà interpretato e regolato in base alle leggi della Repubblica Italiana.

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi disputa e/o controversia derivata dal o relativa al Contratto (incluse le questioni relative alla validità, interpretazione ed applicazione della presente clausola), secondo i principi di correttezza e buona fede. Fallito ogni tentativo di amichevole conciliazione, le Parti si impegnano a deferire tutte le controversie derivanti dal Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione (tali controversie indicate solo a titolo esemplificativo), ad un collegio arbitrale di tre arbitri di cui due nominati, uno per ciascuna, dalle due Parti contendenti (fatta salva l'applicazione dell'art. 810 del codice di procedura civile) ed il terzo, con funzione di presidente del collegio arbitrale, dai due arbitri così nominati. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri così nominati procederanno e decideranno in via rituale e secondo diritto.

Sede dell'arbitrato sarà Milano.

ARTICOLO 11

CONFIDENZIALITÀ

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, commerciale o finanziario relativa all'altra Parte di cui sia venuta in possesso o abbia avuto conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

Le predette previsioni non trovano applicazione nel caso in cui tali informazioni siano richieste da autorità aventi tale diritto, fermo restando che ciascuna Parte dovrà esercitare la massima diligenza nel chiedere alle suddette autorità la massima riservatezza su ogni informazione avente valore commerciale.

ARTICOLO 12

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.

Non saranno in alcun caso risarcibili i danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti del Compratore, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Venditore avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi:

- (i) una o più delle dichiarazioni di cui all'Articolo 14 risulti mendace o non corretta;
- (ii) il Compratore perda l'abilitazione ad operare al PSV o una autorizzazione necessaria ai fini della valida esecuzione del Contratto;
- (iii) in caso di stato di insolvenza, assoggettamento a procedura concorsuale, deposito di una istanza di fallimento, instaurazione di altra procedura concorsuale ovvero messa in liquidazione o avvio di una qualsiasi procedura volta alla liquidazione del Compratore;
- (iv) nel caso in cui il Compratore non effettui il pagamento entro 5 (cinque) giorni dal termine indicato all'Articolo 7.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Venditore avrà la facoltà:

- (i) di correggere, in coerenza con quanto previsto dal Manuale PSV, le Transazioni già emesse ponendole uguali a 0 (zero) e il Compratore si impegna a intraprendere tutte le necessarie azioni per consentire detta modifica;
- (ii) di non dar luogo ad ulteriori Transazioni.

ARTICOLO 14

DICHIARAZIONI DEL COMPRATORE

Il Compratore dichiara e garantisce che:

- (i) è una società validamente costituita ed esistente ai sensi del diritto del paese di costituzione;
- (ii) non si trova in stato di insolvenza o in uno degli stati previsti dagli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* del codice civile né è stato dichiarato fallito, né assoggettato a qualsiasi altra procedura concorsuale, e nessuna azione

- è stata intrapresa al fine di farlo dichiarare insolvente o fallito, ovvero al fine di farlo sottoporre ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;
- (iii) ha il potere e l'autorità per stipulare il Contratto, esercitarne i diritti e adempiere ai relativi obblighi;
 - (iv) non sussistono azioni legali o procedimenti pendenti, ovvero per quanto a conoscenza del Compratore, non sussistono azioni intentate o minacciate nei confronti del Compratore ovvero che possano comunque coinvolgerlo e che potrebbero avere un effetto rilevante e sfavorevole sulla capacità di quest'ultimo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto;
 - (v) la sottoscrizione o l'esecuzione del Contratto da parte del Compratore non determinano un inadempimento di alcun accordo sottoscritto dal Compratore e non sono contrarie (i) ad alcuna legge applicabile, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziario o simile applicabile al Compratore, ovvero (ii) a qualunque altro accordo sottoscritto dal Compratore;
 - (vi) il Compratore è soggetto abilitato ad operare al PSV e dispone di tutte le autorizzazioni per stipulare il Contratto, esercitarne i diritti e adempiere ai relativi obblighi.

ARTICOLO 15

VARIE

15.1 Oneri PSV

Le Parti, con la firma del Contratto, dichiarano di avere completato tutte le necessarie formalità per l'accesso all'utilizzo del Sistema PSV per l'intera durata del Periodo Contrattuale, ivi inclusa la sottoscrizione del Contratto PSV con Snam Rete Gas, e di disporre degli strumenti necessari per l'effettuazione delle Transazioni in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas previsti nel Contratto. Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definite da Snam Rete Gas, le Parti si impegnano fin d'ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel Contratto. Il Compratore si farà altresì carico di eventuali costi aggiuntivi che dovessero essere previsti per l'uso del Sistema PSV (quale a titolo di esempio una tariffa di utilizzo del PSV).

15.2 Premesse, allegati e rubriche

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto mentre le rubriche degli articoli sono inseriti a solo scopo indicativo.

15.3 Modello 231 e Principi Generali di Comportamento

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, il Compratore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello 231" elaborato dal Venditore in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori e del documento "Principi Generali di Comportamento". A tal riguardo, i documenti sopra citati sono resi disponibili sul sito internet del Venditore www.shell.it. Il Compratore, inoltre, avrà facoltà di richiedere in ogni momento al Venditore la consegna di copia cartacea dei predetti documenti.

ARTICOLO 16

DOMICILIO E COMUNICAZIONE

Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato:

Venditore: Shell Italia S.p.A.

Indirizzo: Via Manzoni, 44
20095, Cusano Milanino (MI)

Per comunicazioni relative a:

– **Nomine/allocazioni:**

Att.ne: Annalinda D'Elia
Telefono: +39 02 6110 2927
Telefax: +39 02 6110 2903
e-mail: AnnalindaDElia@shell.com

– **Fatturazione:**

Att.ne: Annamaria Senatore
Telefono: +39 02 6110 2926
Telefax: +39 02 6110 2903
e-mail: Annamaria.senatore@shell.com

Compratore: [•]

Indirizzo: [•]

Telefono: [•]


Telefax: [•]

e-mail: [•]

Letto, confermato e sottoscritto:

[Luogo, Data]

Il Venditore



Il Compratore

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del codice civile il Compratore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:

Articolo 3.3 (CONSEGNE DIVERSE DALLA DCQ); Articolo 5 (NOMINE E TRANSAZIONI); Articolo 7.3 (RITARDATO PAGAMENTO); Articolo 7.4 (CONTESTAZIONI SUGLI IMPORTI FATTURATI DAL VENDITORE); Articolo 8 (DIRITTI E TRIBUTI); Articolo 9 (FORZA MAGGIORE); Articolo 10 (LEGGE ED ARBITRATO); Articolo 12 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ); Articolo 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO); Articolo 15.1 (ONERI PSV).

Il Compratore



ALLEGATO A –TESTO GARANZIA BANCARIA

Spett.le
Shell Italia S.p.A.
Via A Manzoni, 44
20095 Cusano Milanino (MI)

Luogo e data

Garanzia bancaria n.

Egregi Signori,

La sottoscritta Banca, con sede in, Cod. Fiscale, iscritta al Registro delle Imprese....., (di seguito, la "Banca") in persona dei suoi legali rappresentanti,

premessi che:

la società _____ S.p.A. con sede legale in _____ – Via _____, C.F. /P.I _____ (di seguito "Società") in data _____ ha stipulato con Shell Italia S.p.A. (di seguito "SI") un contratto di somministrazione di gas naturale presso il punto di scambio virtuale della rete di Snam Rete Gas per l'anno termico 2009/2010, che prevede che la società debba far rilasciare da un primario istituto di credito una garanzia bancaria in favore di SI, a garanzia degli obblighi di esatto e puntuale pagamento della Società;

Tutto Ciò Premesso

emette la presente garanzia autonoma e a prima richiesta in favore di SI, secondo i termini e le condizioni qui di seguito indicate.

La Banca irrevocabilmente ed incondizionatamente, ogni eccezione rimossa, con la presente garanzia garantisce il pagamento a SI di un ammontare massimo non eccedente Euro _____ (euro lettere/00) a fronte di semplice richiesta scritta della stessa, ad insindacabile giudizio di SI, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi contestazione ed obiezione che la Società sollevi o abbia sollevato in merito.

La presente garanzia sarà valida ed assumerà efficacia a partire dal 1° ottobre 2011 e fino al 31 dicembre 2012 e garantirà gli obblighi di pagamento della Società nei Vostri confronti sorti durante il periodo di validità della stessa, e sarà valida per le obbligazioni aventi titolo ed origine – anche se successivamente emergenti e liquidabili – anteriori alle ore 00.00 (zero) del giorno successivo alla scadenza del termine di preavviso e salvo quanto in appresso previsto per l'ipotesi di successivo annullamento o revocatoria dei pagamenti eseguiti dalla Società.

La Banca si impegna altresì a rimborsare a SI le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite che, a seguito di annullamenti o revoche dei pagamenti stessi, dovessero venire restituite.

La sottoscritta Banca rinuncia ai benefici della preventiva escussione del debitore ai sensi dell'art. 1944 del codice civile e di decadenza ai sensi dell'art. 1957 del codice civile, nonché alle eccezioni di cui agli artt. 1939 e 1945 del codice civile ed alla liberazione prevista dall'art. 1955 del codice civile, cosicché la garanzia resti operante incondizionatamente.

La Banca, in conseguenza del proprio impegno fideiussorio, si obbliga a versarVi la cifra che sarà da Voi precisata, a Vostra prima e semplice richiesta, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione che effettuerete con raccomandata A.R. al seguente indirizzo - Direzione Generale in, beninteso entro il limite massimo di Euro (euro/00), ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni della Società.

Per qualunque controversia che dovesse derivare dall'esecuzione od interpretazione della presente garanzia sarà competente il Foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del codice civile, la Banca dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui al terzultimo capoverso della presente garanzia (deroga agli artt. 1944, 1957, 1939, 1945 e 1955 del codice civile).
